



COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO

ORDINANZA COMMISSARIALE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
9	13-06-2024

OGGETTO:	ORDINANZA FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER IL PERIODO DAL 15 GIUGNO 2024 AL 15 OTTOBRE 2024
-----------------	--

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO CHE

- l'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende molto elevato il rischio di incendi boschivi, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;
- l'incuria e abbandono da parte di privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno di centri abitati, comportano un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi oltre ad essere lesive per il pubblico decoro, e possono essere l'habitat ideale per insetti ed animali che arrecano pericolo alla salute pubblica;
- i soffiatori di aria, utilizzati per lo spazzamento del suolo, se usati in periodi di siccità, sono i maggiori responsabili della produzione di polvere;
- l'eliminazione del fogliame e degli altri residui di origine vegetale mediante bruciatura, produce fumi che si accumulano sotto forma di nubi e rendono l'aria irrespirabile;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato, in data 07/05/2024, le Raccomandazioni sulle *"Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un piu' efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale ed ai rischi conseguenti."*;
- nel predetto comunicato viene stabilito che i tempi di svolgimento delle suddette attività, per la prossima stagione estiva avranno inizio il 15 giugno e termine il 15 ottobre 2024;
- tale periodo è da considerarsi quale *"periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi e da interfaccia"*;

- l'art. 14 c. 8 del D.L. n. 91 del 24/06/2014 dispone che in tale periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi e da interfaccia, è sempre vietata la combustione di residui vegetali agricoli e forestali, anche derivanti da potature o ripuliture in loco dei fondi agricoli;
- sussiste l'obbligo per i Comuni interessati dal fenomeno degli incendi boschivi di emanare specifiche ordinanze, preordinate alla prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di rispettiva competenza;
- la mancata pulizia dei fondi e delle relative pertinenze può creare problemi anche alla sicurezza della circolazione stradale, limitando le condizioni di visibilità;

VISTO

- il decreto Dirigenziale n. 225 del 07/06/2024, con il quale è stato reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania, valevole dal 15 giugno 2024 al 15 ottobre 2024;

ATTESO CHE

- l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., prevede che l'Autorità comunale, possa adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del Regolamento Regione Campania n. 3/2017, durante il periodo di massima pericolosità, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è vietato:
 - accendere fuochi di ogni genere;
 - far brillare mine o usare esplosivi;
 - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
 - gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese;
 - esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

RITENUTO

- di dover prevenire, le suddette azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendi nelle aree e nel periodo a rischio, nonché prevedere in tempo gli interventi di prevenzione dei fattori predisponenti gli incendi;

VISTI

- il R. D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;
- la L. n. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il T.U.E.L. n. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 54, c. 4;
- la L. R. n. 14/2006;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
- la L. n. 6/2014;
- la L. n. 16/2014;
- la L. R. n. 20/2016;

- il Piano AIB regionale;
- il Piano Antincendio del Parco Nazionale del Vesuvio;
- l'art. 14, comma 8 del D.L. 24/06/2014 n. 91, conv. con mod. dalla L. 11 agosto 2014 n. 116;
- la Legge regionale n. 12 del 2017 e s.m.i. "*Legge di Protezione Civile in Campania*";
- il Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n. 3, recante il "*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*";
- il D. Lgs. n. 1/2018, recante il "*Codice di protezione civile*", che all'art. 16, comma 1, individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

RICHIAMATA l'attenzione sui divieti ed obblighi di cui:

- all'art. 182 c.6-bis del D. Lgs. n. 152 del 2006 recante il divieto assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi;
- all'art. 25, c.1 lett. f) della legge regionale n. 26/2012 recante il divieto di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti;
- all'art. 75 del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3, recante il "*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*";

EVIDENZIATO CHE durante il periodo dal 15/06/2024 al 15/10/2024, ovvero di maggior pericolo per gli incendi boschivi, nei boschi e nei pascoli del territorio comunale o nelle vicinanze di essi è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere fino alla distanza di 100 m dal bosco;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;
- esercire attività pirotecnica fino alla distanza di 1 km dal bosco, nonché accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici. Per il caso di manifestazioni pubbliche, si rinvia alle ulteriori prescrizioni di cui all'art. 76 del R.R. Campania n. 3/2017.

ORDINA

1) Disposizioni per gli Enti di gestione di Infrastrutture e servizi

Alle società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo - in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 75, c. 14, del Regolamento regionale 3/2017 - alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio. All'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa vigente si applica la specifica normativa nonché e le eventuali ulteriori disposizioni adottate dall'Ente di gestione.

2) Aree di interfaccia urbano-rurale - Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari di zone di interfaccia urbano-rurale, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e di provvedere la ripulitura dell'area circostante l'insediamento - per un raggio di almeno metri venti - mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, rovi e necromassa, e l'eliminazione di tutte le fonti di possibile innesco, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali di cui all'art. 75 c.15 del Regolamento n.3 /2017 e ss.mm.ii.. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili e di idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.

3) Gestione dei terreni incolti e al riposo e divieto di bruciatura della vegetazione spontanea

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, di realizzare fasce protettive o precese prive di residui di vegetazione - di larghezza non inferiore a 5 metri - lungo tutto il perimetro del proprio fondo, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama l'OBBLIGO, di cui all'art. 75, c. 14-bis, del Regolamento regionale n.3/2017, per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza. Si richiama, altresì, il rispetto delle norme in materia di applicazione del regime di condizionalità di cui all'art.3, 4 c.4 lett.a) del D.M. n.2588 del 20/03/2020, inerente gli impegni relativi alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 6) e alla delibera di Giunta regionale n. 341 del 09/07/2020 recante "Approvazione dell'elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del DM n. 2588/2020.

4) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive dei campi coltivati e divieti di abbruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva arata sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno metri cinque e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama il DIVIETO assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione, ai sensi dell'art. 182 c.6-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006. Si richiama, altresì, il DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, vigente dal 1° giugno al 20 settembre, di cui all'art. 25, c.1 lett. f) della Legge regionale n. 26/2012.

5) Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), ubicate nelle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. n. 353/2000, di comunicare al Comune i riferimenti della propria sede e di quelle periferiche nonché i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati alla Protezione Civile della Regione Campania onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Si richiama il DIVIETO, di cui all'art. 76 del Regolamento Regionale n.3/2017, di impianto di fornaci, depositi o fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni, all'interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi.

6) Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafulco, in

incolti e cespugliati. Sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti semplificati, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti.

VIGILANZA E SANZIONI

7) Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

8) Sanzioni

La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l'applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p.. Ogni altra violazione relativa alla mancata esecuzione degli interventi di prevenzione - per cui non sia già prevista una specifica sanzione - è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

RICORDA CHE

- ogni cittadino è tenuto a prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Tel. 115;
- Comando Carabinieri per la Tutela Forestale, Emergenze ambientali, Tel. 1515;
- Comando di Polizia Municipale di San Giuseppe Vesuviano, Tel. 081 8285234;
- Stazione dei Carabinieri di San Giuseppe Vesuviano Tel: 081 8289347;

DISPONE CHE

la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di San Giuseppe Vesuvio www.comune.sangiusepvesuviano.na.it, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il suo territorio comunale.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a:

- Comando Polizia Municipale,
- Giunta comunale;
- Servizi dell'Ente;
- Comando Stazione Carabinieri di San Giuseppe Vesuviano;
- Comando Stazione Carabinieri Forestale di "Parco Ottaviano";
- Commissariato di Polizia di Stato;
- Ente Parco Nazionale del Vesuvio;
- Direzione Provinciale ANAS;
- Direzione Provinciale viabilità;
- Direzione Ente Autonomo del Volturno S.r.l.;
- Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno - Bacini del Sarno, dei torrenti vesuviani e dell'Irno;
- Provincia di Napoli;

e inviata per conoscenza a:

- Protezione Civile Regionale;

- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Napoli;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede competente, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, recante il “*Codice del processo amministrativo*”.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Aldo Aldi